

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 10.02.2015 n. 47;

Materia: pensione privilegiata

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Dott. Stefano IMPERIALI	Presidente f.f.
Dott. Angela SILVERI	Consigliere
Dott. Luigi CIRILLO	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore
Dott. Marco SMIROLODO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, iscritto al n. 24277 del registro generale, proposto dal Sig. L. C., nato il Omissis, riassunto dai Sig.ri M. T. L., L. C. e M. C., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via R. Grazioli Lante n. 16, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 353/G/2004 del 26.07.2004;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 04 dicembre 2014 il relatore, Cons. Francesca Padula, l'Avv. Domenico Bonaiuti per l'appellante, e la Dr.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

FATTO

Con sentenza di questa Corte, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria, indicata in epigrafe, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. C. Luigi, avverso la Determinazione del Ministero del Tesoro (oggi dell'Economia e delle Finanze) n. 067747/RI-GE del 19.11.1987.

Con il provvedimento n.1501083 del 31.01.1955 era stato negato il trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità, riscontrate nella visita collegiale del 23.05.1953, "esiti di pregressa bronchite, miopia in oo con visus 2/3 a sinistra e 1/2 a destra e turbe cardiofunzionali di grado piuttosto accentuato".

Con la determinazione n. 2837023 del 21.09.1985 era stata dichiarata inammissibile, non ricorrendo nessuna delle circostanze di cui agli artt. 78-81 e 136 del DPR n. 915 del 1978, la domanda di riesame del 31.03.1980.

In detta domanda si sollecitava la precedente istanza del 17.09.1962 e si presentava nuova domanda di riesame, allegando fotocopia del verbale di osservazione presso l'OM di Perugia del 22.11.1945. Il ricorrente evidenziava che in detto verbale era stato posto in diagnosi "Turbe cardio-funzionali da progresso reumatismo articolare" e si erano rilevati "Rumori di scricchiolio durante i movimenti delle grandi articolazioni". L'interessato faceva anche presente nella domanda del 1980: "La cartella è stata ricorretta nell'esame obiettivo e diagnostico, dal Dirigente Sanitario dopo la visita medica". Chiedeva la pensione per: "malaria, deperimento, bronchite, reumatismo poliarticolare e turbe cardio-funzionali post-traumatiche".

Con la Determinazione del Ministero del Tesoro n. 067747/RI-GE del 19.11.1987, contestata nel primo grado di giudizio, era stato rigettato il ricorso gerarchico avverso la suddetta determinazione del 21.09.1985.

Come riferito in sentenza, nel ricorso giurisdizionale l'appellante aveva evidenziato, in relazione alla propria situazione sanitaria: "febbre di malaria, curato con il chinino, divenuto sordo, ingrossato milza, disturbi cardiaci, bronchite cronica, ipoacusia bilaterale, deperimento organico".

Depositava il ricorrente una perizia (Dr. Sandro Campriani) nella quale, premesso che il L. C. aveva contratto durante la campagna di Grecia la malaria e, poi, nello stato di prigionia in Germania, bronchite e poliartrite reumatica, si affermava la dipendenza da causa di servizio di guerra della malattia reumatica con endocardite, insufficienza mitralica ed ipertrofia ventricolare sinistra, oltre a turbe del ritmo cardiaco in parte riferibili alla malattia reumatica ed in parte a turbe funzionali, con ascrivibilità complessiva alla quarta categoria tabella A dal congedo; di una epatosplenomegalia ascrivibile alla ottava ctg. tab. A e di una bronchite cronica ascrivibile sempre all'ottava ctg. tab. A dal congedo.

Nella relazione era stata valorizzata tutta la documentazione, ivi compreso il verbale di osservazione dell'O.M. di Perugia del 22.11.1945, in cui era scritto in diagnosi "Assenza di malattie in atto", ma <<la diagnosi cancellata era "Turbe cardiofunzionali da pregresso reumatismo articolare">>. Nella perizia inoltre si evidenziava che <<nello stesso documento risultano cancellate e illeggibili alcune osservazioni relative al 1° tono alla punta (focolaio di auscultazione della valvola mitrale)>>.

Il Giudice evidenziava tra l'altro che: 1) nel verbale del ricovero del 22.11.1945, allegato dal ricorrente alla istanza di riesame, era posta diagnosi di assenza di

malattie in atto; 2) risultava in anamnesi: malaria in Grecia nel 1942, in prigionia deperimento organico e dolori reumatici, ma dall'esame obiettivo il militare era riscontrato in ottime condizioni, con "cuore 1° tono alla punta e su tutti i focolai di timbro e ritmo normali - piccoli rumori di scricchiolio durante i movimenti delle grandi articolazioni - nulla a carico di altri organi"; 3) nel foglio matricolare risultava annotato detto ricovero del 1945, dal quale fu dimesso idoneo.

Le riferite considerazioni inducevano il Giudice a ritenere la mancanza di elementi per un riesame amministrativo, anche tenuto conto che il ricovero di Perugia confermava l'assenza di malattie in atto e che con la perizia di parte non si portavano "nuovi elementi di prova relativi a ricoveri documentati" che consentissero "di collegare l'infermità del ricorrente al servizio di guerra prestato".

L'appellante, nel gravame depositato il 02.11.2005, premessi riferimenti alla vicenda sanitaria del militare, collocato in congedo illimitato il 15.03.1946, ha dedotto quali motivi di diritto la violazione dell'art. 81 del DPR 915/1978; in subordine omissione di motivazione; consequenziale violazione della normativa (DPR 915/1978 e succ. mod.) in materia di riconoscimento della dipendenza da c.s.g. di infermità e/o lesioni.

Quanto al primo motivo ha osservato che "una volta ammessa ...dalla stessa Amministrazione l'esistenza del verbale dell'O.M. di Perugia del 1945 (inesistente in atti nel 1954 come da comunicazione dell'OM. del 17.08.1954), la fondatezza o meno del ricorso alla procedura di cui all'art. 81 del DPR n. 915 del 1978 non poteva essere ricollegata ...al verbale del ricovero del 1945...ma doveva semmai essere ricollegata unicamente alla circostanza se, all'atto del

congedo..., il ricorrente fosse o meno portatore di infermità”, esistenza ritenuta dall'appellante certa visti sia il verbale del 1945 che del 1953.

Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha osservato, in subordine, che il rigetto del ricorso è privo di motivazione in ordine alle risultanze del verbale della CMPG di Perugia del 1953 e delle osservazioni del perito di parte.

Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza, giudicare le infermità riscontrate a carico nella visita collegiale del 1953 presso la CMPG di Perugia tutte dipendenti da c.s.g. ed indennizzabili come da perizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con atto depositato il 02.03.2012 il giudizio è stato riassunto dagli eredi M. T. L., L. C. e L. C., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico e Paolo Bonaiuti.

Nell'udienza dell'11.07.2013 l'Avv. Domenico Bonaiuti ha depositato il verbale di osservazione del 22.11.1945; la domanda di riesame del 31.03.1980 ed il verbale della CMPG del 23.05.1953. Ha sottolineato il nominato difensore che il verbale del 1945, annotato nel foglio matricolare, non era stato valutato dall'Amministrazione e non era agli atti. Esso era da considerare documento nuovo in sede di riesame, e di esso, ricorretto dal Dirigente Sanitario, andava valutato il reale contenuto, ossia la diagnosi di “Turbe cardiofunzionali da pregresso traumatismo articolare” e non quella di “Assenza di malattie in atto”.

La Dr.ssa Alimandi, per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello con riferimento al difetto di motivazione lamentato dall'appellante e per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio di guerra. Circa la violazione dell'art. 81 del DPR 915/1978 ha confermato quanto già sostenuto in primo grado dalla Direzione Provinciale del Tesoro e ha ribadito che il verbale del 1945 non costituisce

documento nuovo ai fini del riesame, non attestando qualcosa in più rispetto a ciò che l'Amministrazione aveva già valutato e negato con il decreto del 1955, in esito alla visita del 1953. Ha eccepito che nel 1980 erano trascorsi tutti i termini e decorsa la prescrizione per la proposizione del gravame avverso quel provvedimento, tenuto conto del verbale del 1953. Ha chiesto il rigetto dell'appello.

Il patrono dell'appellante ha replicato osservando che per effetto della L. n. 1204 del 1961 la constatazione sanitaria poteva ammettersi in ogni tempo e rilevando che, ai sensi degli artt. da 79 a 82 del DPR 915/1978 non vi sono limitazioni temporali alle istanze di riesame. Quindi ha affermato che, ove si ritenga il verbale del 1945 documento valido ai fini della domanda di riesame, la questione debba ritornare all'Amministrazione ai fini dell'emissione del provvedimento di merito.

Con ordinanza n. 58 del 07.08.2013 è stata disposta l'acquisizione del fascicolo amministrativo relativo alla posizione dell'appellante.

Con nota del 04.02.2014 l'appellato Ministero instava per il rinvio dell'udienza del 20.02.2014, evidenziando che disguidi del servizio postale rendevano necessario effettuare opportune ricerche presso l'Ente competente.

L'udienza del 20.02.2014, presenti l'Avv. Bonaiuti per la parte appellante e la Dr.ssa Alimandi per il Ministero resistente, è stata rinviata in accoglimento della suddetta istanza, confermata dal rappresentante del Ministero.

In data 11.06.2014 è stato depositato il fascicolo amministrativo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'udienza del 12.06.2014 è stata rinviata in accoglimento dell'istanza dell'Avv. Domenico Bonaiuti, in relazione all'avvenuto deposito del fascicolo solo nel giorno precedente.

Nell'udienza del 04.12.2014 l'Avv. Domenico Bonaiuti si è riportato all'atto di appello, sottolineando che l'istanza di riesame è ammissibile e fondata. Ha ribadito, tenuto conto della prodotta documentazione, che dalla comunicazione dell'Ospedale Militare di Perugia del '54 si evince che non si era a conoscenza del documento del 1945 (si dichiarava "non ricoverato"). Inoltre ha osservato che il riesame è sempre consentito in qualunque tempo. La Dr.ssa Anna Maria Alimandi ha ribadito che il riesame ha presupposti rigidi, e che manca il documento nuovo. Ha precisato che l'appellante non può far rivivere la sua posizione non avendo impugnato il provvedimento negativo del 1955. Ha insistito per l'inammissibilità.

DIRITTO

Il diritto a chiedere la liquidazione del trattamento di guerra è soggetto, in via ordinaria, al termine di prescrizione di cinque anni dalla cessazione dal servizio di guerra o dal verificarsi degli eventi (art. 99 del T.U. n. 915 del 23.12.1978; la norma è stata ritenuta immune da vizi di costituzionalità con sentenza della Consulta n. 125 del 02.05.1985. Si veda SS.RR n. 8/QM del 12.09.2000).

Per agevolare inoltre il passaggio dal precedente regime, che consentiva la presentazione delle domande senza limite di tempo (art. 88 L. 18 marzo 1968 n. 313) al nuovo, è stato previsto (art. 127 T.U. 915/1978) un termine biennale di decadenza per tutti gli eventi verificatisi anteriormente all'entrata in vigore del T.U. del 1978.

I ricorsi giurisdizionali sono proponibili nel termine quinquennale decorrente dalla notifica del provvedimento (art. 25 DPR n. 834 del 30.12.1981; art. 17 L. n. 656 del 06.10.1986; art. 7 del DPR n. 377 del 30.09.1999).

Gli artt. 78 e 81 del medesimo DPR 915/1978 consentono, ove ricorrano determinate circostanze, la modifica e la revoca “in qualsiasi tempo” dei provvedimenti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra (art. 81, comma 1). Analoga norma era in precedenza contenuta nell’art. 98 della L. n. 648 del 10.08.1950, come modificato dall’art. 1 della L. n. 1028 del 27.10.1957 (mediante estensione dei casi di cui all’art. 9 del RD n. 703 del 27.10.1933 riguardante i pensionati ordinari), e, successivamente, dall’art. 22 della L. n. 1240 del 09.11.1961. L’art. 2 della L. n. 1028/1857 aveva previsto, quale norma di diritto intertemporale, che le modificazioni delle posizioni pensionistiche intervenute a norma dell’ art. 98 della legge n. 648 del 1950, tra il 1° settembre 1950 e la data di pubblicazione della stessa legge, potessero essere sottoposte a riesame su domanda degli interessati.

Le riferite norme del 1978 attribuiscono il potere di riesame all’autorità amministrativa che ha emanato gli atti, alla quale può essere rivolta la relativa richiesta da parte dell’interessato (art. 78 commi 3 e 6), quando: “a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;...” (art. 81 comma 1, richiamato dall’art. 78, comma 1). La

domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal rinvenimento del documento nuovo (art. 78, comma 6).

Alla luce della normativa da ultimo indicata, nessuna prescrizione si è verificata in fattispecie, tenuto conto che l'istanza del 31.03.1980 è stata presentata, come risulterà chiaro nel prosieguo, ex art. 81 comma 1, lett. c), e, pertanto, è presentabile in ogni tempo.

Va anche considerato che non è emerso, in punto di fatto, in primo grado, che l'istanza sia stata presentata oltre il termine di trenta giorni dal rinvenimento del documento ad essa allegato, il che non è stato, peraltro, contestato nel primo grado e neanche nella presente sede.

Trattandosi di istanza di riesame ex art. 81 comma 1, lett. c), non rileva, al fine di dedurre l'inammissibilità dell'istanza, la mancata impugnazione del provvedimento denegatorio del 1955, essendo come si è visto, l'istanza proponibile, per la peculiarità delle tipizzate ragioni, senza limiti temporali, avverso il provvedimento di diniego.

Tanto premesso preliminarmente, si osserva in via gradata quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 14.01.1994 (di conversione del D.L. n. 453 del 15.11.1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 543 del 23.10.1996 convertito in legge n. 639 del 20.12.1996, l'appello in materia pensionistica è consentito solo per motivi di diritto. La stessa disposizione chiarisce che "costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto,

precisando che: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

In fattispecie, l'appellante aveva presentato due istanze di riesame, una il 19.09.1962, nella quale prospettava ricoveri ospedalieri in Germania; una seconda il 31.03.1980, alla quale aveva allegato il verbale di osservazione dell'Ospedale di Perugia del 22.11.1945.

Il Giudice di primo grado, dall'analisi degli atti e delle emergenze istruttorie ha ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riesame amministrativo, ossia "le circostanze richieste...dall'art. 81 lettere a) b) e c) ...", ritenendo che "il ricovero del 1942" confermi "l'assenza di malattie in atto" e "non avendo il ricorrente "portato nuovi elementi di prova relativi a ricoveri documentati che consentano di collegare l'infermità del ricorrente a servizio di guerra prestato".

Ad avviso del Collegio trattasi di motivazione apparente, non essendo enucleabile l'iter logico che ha condotto a ritenere che non sussistessero le

circostanze idonee a consentire il riesame della domanda, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. c) del DPR 915/1978. Non sono state infatti chiarite le ragioni per le quali il Giudice non avesse ravvisato nel verbale del 1945 nuovi elementi di valutazione ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio.

Occorre tener conto che il verbale del 1945 perfeziona il requisito della novità, in quanto documento non ritenuto esistente dalla Amministrazione e tuttavia prodotto dal pensionato in sede di riesame. Risulta infatti, dalla documentazione prodotta in ottemperanza alla ordinanza n. 58/2013 di questa Sezione, che, pur annotato nel foglio matricolare il relativo ricovero, il verbale del 1945 non fu valutato dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento esitato con il provvedimento negativo del 31.01.1955. L'asserzione è comprovata dal fatto che, alla richiesta del Ministero del Tesoro, Direzione Generale delle pensioni di Guerra del 10.06.1954, l'Ospedale Militare di Perugia rispondeva, con la nota del 17.08.1954: "non risulta che sia stato ricoverato in questo ospedale Militare", non trasmettendo alcunché.

Il Giudice, inoltre, non ha tenuto conto della necessità, pur evidenziata dal perito di parte, di tener conto della coincidenza della infermità posta nella diagnosi di cui al verbale del 1945 ("turbe cardiofunzionali da pregresso reumatismo articolare"), cancellata con un tratto di penna, con quella posta nel verbale del 1953, assumendo che nel verbale di osservazione dell'OM di Perugia (1945) fosse stata "posta diagnosi di assenza di malattie in atto", così valorizzando senza motivazione la frase sovrascritta.

Occorre infatti sul punto osservare che all'epoca della redazione del verbale non esisteva una normativa specifica (salvo che per gli atti notarili) che regolasse la stesura degli atti pubblici, introdotta solo con l'art. 13 della L. n. 15 del

04.01.1968, con cui è stato stabilito che “Il testo degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni” e che “Per le variazioni da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni, si provvede con chiamate in calce...“. Ad avviso del Collegio, dunque, non è possibile attribuire sicura prevalenza né alla frase apposta in variazione, né alla frase cancellata.

Occorre piuttosto verificare l'efficacia probatoria del documento sulla base di una valutazione di maggiore attendibilità della variazione rispetto alla parte sostituita (si veda art. 2716 c.c.).

Ebbene, depongono per la valutazione di attendibilità della parte sostituita, che contiene la diagnosi “Turbe cardiofunzionali da pregresso reumatismo articolare”, sia la specificità della affezione, sia l'avvenuta osservazione cardiologica, ed anche il riscontro di “Piccoli rumori di scricchiolio durante i movimenti delle grandi articolazioni” ed il dato anamnestico di “dolori reumatici” durante la prigionia in Germania. Si puntualizza che il riscontro di “...1° tono alla punta e su tutti i focolai di timbro e ritmo normali”, se conferma che il L. C. fu sottoposto a visita medica cardiologica, non appare attendibile nei contenuti, in quanto il testo è sovrascritto su un precedente.

Ma soprattutto fa propendere per la malattia suindicata la diagnosi posta nel successivo verbale del 23.05.1953 di “Turbe cardiofunzionali di grado piuttosto accentuato”, laddove il “grado accentuato” dell'infermità rende del tutto verosimile l'anteriore insorgenza della stessa e la diagnosi del 1945.

Dalle esposte considerazioni deriva che è ammissibile l'istanza di riesame del 18.03.1980, ex art. 81, comma 1, lett. c), limitatamente alla questione della dipendenza da causa di servizio, ai fini del conseguimento del trattamento

pensionistico di guerra, della infermità diagnosticata nel verbale del 23.05.1953 “Turbe cardiofunzionali di grado piuttosto accentuato”, in relazione al documento nuovo costituito dal verbale dell’Ospedale Miliare di Perugia del 22.11.1945, e con riferimento alla diagnosi ivi espressa di “Turbe cardiofunzionali da pregresso reumatismo articolare”.

Va precisato che, con riferimento alle altre infermità lamentate dall’appellante nell’ambito del giudizio di primo grado, il verbale più volte citato del 1945 non assume valenza di documento nuovo utile ai fini del riesame, non prevedendosi in diagnosi ulteriori infermità, al di fuori di quella suindicata.

L’appello va ritenuto pertanto ammissibile e fondato. La sentenza di primo grado va conseguentemente annullata. Tenuto conto dei limiti che le citate disposizioni normative pongono alla cognizione delle sezioni di appello e considerato che l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico ha per oggetto una questione di fatto, gli atti vanno rinviati al giudice di primo grado perché, in diversa composizione monocratica, proceda ad un nuovo giudizio nel merito della questione controversa, secondo le precisazioni ed i criteri indicati supra.

La parte appellata va condannata, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano con parziale compensazione, tenuto conto dell’esclusione dal riesame di alcune infermità lamentate nel ricorso introduttivo, in via forfettaria, in € 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale,

ACCOGLIE l’appello, per l’effetto annulla la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria n. 353/G/2004 del 26.07.2004 e rinvia gli atti al giudice di primo grado perché proceda, in diversa composizione

monocratica, ad un nuovo giudizio nel merito della questione controversa, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, in via forfettaria, in € 1.000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 04 dicembre 2014